

Prot. AOO_081/17/07/2015/0001010

PROTOCOLLO IN USCITA

Trasmissione esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del d.lgs. 82/2005

SOSTITUISCE L'ORIGINALE

Direttori Generali

delle Aziende Sanitarie Locali
delle Aziende Ospedaliere Universitarie
degli IRCCS pubblici e privati
degli Enti Ecclesiastici

per il tramite delle Direzioni Generali

Direttori Amministrativi
Responsabili dei sistemi informativi aziendali
Responsabili dei sistemi CUP
Responsabili dei rapporti con le strutture accreditate
Referenti aziendali Sistema Tessera Sanitaria

Associazioni provinciali di Federfarma

Assofarma Puglia
AIOP Puglia
ARIS Puglia
Confindustria Puglia -Comparto sanità
ANISAP
SVB
SIREF
SNABILP – Federbiologi
LANAP – CORSA - Federlab Puglia
Federterme Puglia
Ass. odontoiatri salentini accreditati - AOSA
Organizzazioni sindacali di MMG e PLS
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Puglia

e, p.c.

Servizio PATP – Ufficio Politiche del Farmaco
Servizio PAOSA – Ufficio 3
Servizio Programmazione

Oggetto: Art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175. “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”. Prime informazioni sulle modalità di attuazione.

Il d.lgs. n. 175/2014 in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014, prevede all'art. 3, recante “Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti”, quanto segue.


www.regione.puglia.it

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi

Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Tel: 080 5403481-5843

email: v.bavaro@regione.puglia.it – r.cisternino@regione.puglia.it

pec: ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it



“3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.”

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi dei commi 3 e 5 del sopra citato art. 3, si ritiene opportuno fornire le prime indicazioni a seguito di quanto emerso, da ultimo, nel corso della riunione svoltasi presso la Ragioneria Generale dello Stato in data 16 luglio u.s., allo scopo di consentire l'avvio dei necessari adeguamenti tecnico-organizzativi per il rispetto degli adempimenti di legge.

Preliminarmente va evidenziato che l'onere dell'adempimento è a carico delle strutture e dei soggetti interessati che rispondono dei contenuti trasmessi e del rispetto delle tempistiche.

Limitatamente alle strutture pubbliche del SSR questo Servizio fungerà da struttura di eventuale coordinamento con la SOGEI S.p.A. che gestisce il Sistema Tessera Sanitaria.

Si rappresenta che tutte le strutture, gli erogatori ed i professionisti individuati all'art. 3 comma 3, che erogano prestazioni sanitarie con oneri a carico degli assistiti, rilasciando di conseguenza il relativo documento fiscale, sono tenuti a predisporre e trasmettere al sistema Tessera Sanitaria uno specifico flusso informativo contenente il dettaglio delle spese sanitarie sostenute dagli assistiti. In particolare tale adempimento di legge riguarda:

- le Aziende Sanitarie Locali;
- le Aziende Ospedaliere Universitarie;
- gli IRCCS pubblici e privati;
- le strutture di ricovero private accreditate;
- le farmacie pubbliche e private convenzionate con il SSR;
- le strutture specialistiche ambulatoriali accreditate con il SSR;
- i medici iscritti agli ordini dei medici¹ (inclusi i medici in convenzione con il SSR);
- le strutture termali accreditate con il SSR;

¹ Al riguardo, si fa presente che si è tenuta presso RGS (con la presenza anche dei rappresentanti del Ministero della salute, dell'Agenzia delle entrate e SOGEI) una specifica riunione il 5 febbraio 2015 con i rappresentanti dell'Ordine dei medici (FNOMCEO), al fine di convenire le modalità attuative e la relativa tempistica al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014.



- le altre strutture e gli altri erogatori accreditati con il SSR che erogano prestazioni sanitarie con oneri (anche parzialmente) a carico degli assistiti.

A titolo meramente indicativo le **spese sanitarie** oggetto di rilevazione (come riportato nel tracciato record in fase di consolidamento) sono:

- quota fissa a ricetta e ticket (compartecipazione a carico dell'assistito) per le prestazioni specialistiche ed ambulatoriali;
- ticket e quota di compartecipazione per prestazioni specialistiche effettuate a seguito di accesso alle strutture di pronto soccorso;
- spese per prestazioni specialistiche erogate in regime ALPI (attività libero professionale intramuraria);
- ticket e spese per prestazioni termali;
- spese per ricoveri ospedalieri;
- spese per certificazioni mediche;
- ticket e quota di compartecipazione per l'acquisto di farmaci;
- altre spese per farmaci anche omeopatici e per uso veterinario;
- spese per assistenza protesica ed integrativa;
- altre spese sanitarie non riconducibili alle suddette categorie;
- rimborsi per spese sostenute direttamente dall'assistito.

La trasmissione delle informazioni contenute nel tracciato record in fase di pubblicazione avverrà mediante collegamento al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.sistemats.it)

Le farmacie, già oggi abilitate all'invio al Sistema TS del flusso previsto dal comma 5 dell'art. 50 del d.l. 269/2003, devono utilizzare le credenziali già in loro possesso per l'invio dei dati dei cosiddetti "scontrini parlanti", secondo quanto già concordato a livello nazionale con le Associazioni di categoria.

Analogamente le strutture private accreditate di specialistica ambulatoriale e le strutture termali già abilitate all'accesso al Sistema TS utilizzeranno le credenziali in proprio possesso.

I medici convenzionati (in particolare MMG e PLS) invieranno le informazioni accedendo al sistema TS secondo le modalità previste dal DPCM del 26/3/2008 e con le stesse credenziali già fornite dalle Aziende Sanitarie Locali per il collegamento al SAC (certificazioni di malattia).

Analogamente gli altri medici iscritti agli Ordini invieranno i dati accedendo al sistema TS secondo le modalità previste dal DPCM 26/3/2008. In questo caso l'onere del rilascio delle credenziali è carico degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Le altre strutture e gli altri erogatori accreditati (nel caso erogano prestazioni con oneri a carico dell'assistito), che oggi non accedono al sistema TS per l'invio dei dati di cui al comma 5 dell'art. 50 del d.l. 269/2003, sono tenuti a richiedere le credenziali di accesso al Sistema TS alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvede a censirli direttamente nel sistema TS.

www.regione.puglia.it





Le modalità di dettaglio per l'invio dei dati mediante gli appositi servizi resi disponibili da sistema TS sono definite nelle specifiche tecniche che saranno pubblicate sul portale del sistema tessera sanitaria.

Si evidenzia, infine, che oltre all'ambiente di produzione in cui è possibile inviare dati reali, sarà disponibile un ambiente di test in cui effettuare le prove necessarie prima di rilasciare i software gestionali in produzione.

Per quanto attiene le tempistiche di trasmissione si evidenzia che tutti i dati di spesa relativi all'anno 2015 dovranno essere trasmessi al Sistema TS entro e non oltre il **31/1/2016**. Tuttavia, essendo questo il termine ultimo, è opportuno che le trasmissioni avvengano a partire dal mese di ottobre 2015 in relazione alle spese precedentemente sostenute.

Per ogni ulteriore informazione di natura tecnica si rimanda al servizio di assistenza di SOGEI S.p.A. a cui è possibile accedere mediante il numero verde 800.030.070 o visitando il portale www.sistemats.it.

Sarà cura di questo Servizio provvedere a fornire ulteriori informazioni al riguardo non appena saranno adottati i decreti attuativi sopra menzionati e conseguentemente pubblicate le specifiche tecniche da parte di SOGEI S.p.A.

Si invitano le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali a diffondere la presente alle strutture ed agli erogatori privati interessati, nonché ad avviare con la massima sollecitudine l'adeguamento dei propri applicativi aziendali (in particolare dei sistemi CUP e di gestione della cassa) per la predisposizione dei flussi relativi al suddetto adempimento di legge.

A fini informativi la presente nota viene inviata alle principali associazioni di categoria, come note a questo Servizio, alle organizzazioni sindacali di MMG e PLS e agli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(ing. Vito Bavaro)

